



COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine

SERVIZIO DEL COMMERCIO

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA RISTRUTTURAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL
MERCATO SETTIMANALE, PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE ED A POSTO FISSO, ED IN OCCASIONE DI
FIERE E MERCATI.**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 82 del 15 NOV. 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL SINDACO

Amedeo PASCOLO

CAP 1 DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1

L'esercizio del commercio su aree pubbliche nel comune di Venzone, è disciplinato dalla Legge Regionale 10/81, dalla Legge Regionale 04 giugno 1999 n° 14, dalla Legge Regionale 8 agosto 1997 n°27, dalla Legge Regionale 19 aprile 1999 n° 8 e dal presente Regolamento. Dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni contenute nelle deliberazioni del Consiglio Comunale del 28.06.1991 n° 58, del 12.07.1991 n° 77 e del 30.05.1996 n° 58.

ART. 2

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- per manifestazione locale, la manifestazione prevista dalla legge regionale 10/81 e promossa da una associazione, nella quale le attività di vendita sono sottratte alla disciplina del commercio e la partecipazione è riservata a privati, hobbisti e comunque a persone che non esercitano professionalmente l'attività commerciale;
- per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

2. L'autorizzazione amministrativa deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza unitamente all'iscrizione nel Registro Ditte e, ove prescritto, nel Registro degli Esercenti il Commercio. Deve essere altresì esibito il libretto sanitario nei casi in cui il suo possesso sia previsto dalle vigenti normative.

ART. 3

L'operatore su aree pubbliche è tenuto ad esporre i cartelli indicatori dei prezzi su tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalla Legge.

ART. 4

Il commercio sulle aree pubbliche, salvo quanto previsto dall'art. 7 ed art. 5 comma 10 e 11 della L.R. 14/99, nel comune di Venzona e' soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata - ai sensi della citata L.R. 14/99 - dal responsabile del Servizio Commercio e può essere svolto da persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) sulle aree previste dal presente regolamento in forma itinerante;
- c) su posteggi dati in concessione nell'ambito delle fiere;

Il commercio su aree pubbliche, nel comune di Venzona, si svolge con le seguenti modalità:

- a) Mercato settimanale;
- b) Fiera di S.Lucia;
- c) In forma itinerante;
- d) In occasione di fiere, mostre - mercati, sagre e ricorrenze varie;

CAP. 2

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

ART. 5

E' istituito il mercato settimanale su aree pubbliche che ha luogo in Piazza del Municipio, ogni martedì, nell'area meglio raffigurata nell'elaborato grafico di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Il mercato non potrà avvenire il 13 dicembre, il 14-15 e 16 agosto ed il 1° novembre.

Il mercato è composto da n° 7 (sette) posteggi.

L'eventuale soppressione nonché variazioni e modifiche della giornata di mercato, del numero di posteggi o nell'area destinata al commercio su area pubblica devono essere deliberate da Consiglio Comunale.

ART. 6

1. In prima applicazione del presente regolamento, le operazioni di allestimento, vendita e rimozione dei banchi al mercato si svolgeranno nel rispetto dei seguenti orari e con le seguenti modalità:
 - a) arrivo ed allestimento dei banchi da parte dei titolari di posteggio - dalle ore 8.00 alle ore 8.30. L'allestimento dei banchi dovrà avvenire in modo da consentire a tutti gli operatori su aree pubbliche di accedere al proprio posteggio senza ostruire il passaggio;
 - b) inizio delle operazioni di vendita - dalle ore 8.30;
 - c) fine delle operazioni di vendita - alle ore 13.00;
2. Alle ore 13.30 i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compresi i rifiuti da raccogliere negli appositi contenitori (cassonetti, e non cestini) che verranno ritirati a cura del servizio di Nettezza

Urbana. A tal fine, da parte degli operatori su aree pubbliche, andrà assolta la prescritta tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3. Il Sindaco, fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo, stabilisce gli orari del mercato con apposita ordinanza.

ART. 7

L'attività di vendita nel mercato settimanale è soggetta ad autorizzazione amministrativa e può essere svolta da persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice sui posteggi previsti dal presente regolamento e dati in concessione per dieci anni;

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2;
- b) il settore o i settori merceologici e la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal responsabile del servizio commercio del comune di Venzone ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, ha una durata di dieci anni, è rinnovabile e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

L'autorizzazione di cui sopra deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
- b) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 6, commi 6 e 8 della L.R. 14/99;

c) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

L'anzianità verrà calcolata a far data dal 01.01.1999;

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato.

ART. 8

1. Lo spazio di suolo pubblico occupato è soggetto al C.O.S.A.P. le cui tariffe sono disciplinate dal vigente Regolamento Comunale.
2. È condizione essenziale, al fine del rinnovo dell'autorizzazione al commercio su suolo pubblico, l'aver adempiuto all'obbligo del pagamento C.O.S.A.P. relativo al precedente periodo di occupazione. In caso contrario verrà negato il rinnovo dell'autorizzazione.

ART. 9

1. In caso di mancata occupazione del posteggio da parte dell'operatore su area pubblica concessionario entro le ore 8.30, l'area potrà essere assegnata limitatamente a tale giornata, ad altro operatore su area pubblica presente al momento, che abbia presentato domanda verbale in tal senso all'Agente della Polizia Comunale in servizio, purché l'operatore su area pubblica stesso sia soggetto legittimato ad esercitare il commercio su tali aree. Tali posteggi verranno assegnati in ragione del maggior numero di presenze nel mercato, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 6, commi 6 e 8 della L.R. 14/99. L'Agente provvederà alla riscossione del C.O.S.A.P. e rilascerà ricevuta al commerciante.

Nel caso in cui il concessionario si presenti in ritardo al mercato ed il posto sia già stato assegnato ad altro commerciante, il concessionario stesso sarà spostato in altro posteggio se disponibile ed in caso contrario non potrà esercitare per quella giornata.

ART. 10

1. Il comune provvederà a far trovare agli operatori su aree pubbliche l'area di mercato libera da qualsiasi cosa che ne possa ostacolare il regolare svolgimento, inoltre esso provvederà a collocare, se necessario, contenitori per rifiuti solidi urbani prodotti durante lo svolgimento del mercato.
2. L'operatore su area pubblica, da parte sua, è tenuto a lasciare perfettamente in ordine e pulito lo spazio di sua competenza, raccogliendo i rifiuti derivati dalle sue attività e depositandoli negli appositi cassonetti.

ART. 11

1. Gli operatori del mercato sono tenuti a:
 - a) occupare esclusivamente lo spazio a loro assegnato;
 - b) sgomberare l'area di mercato entro il tempo stabilito;
 - c) stendere le tende od i tendoni ad una altezza dal suolo non inferiore a ml. 2,20;
 - d) esporre le merci ad una altezza minima dal suolo non inferiore a ml. 0,50;
 - e) curare la pulizia e la decorosità del proprio posto.
2. In deroga è consentita l'esposizione a terra delle seguenti merci: calzature, casalinghi, articoli per la casa, da campeggio, da giardinaggio, fiori e piante, macchinari, autoveicoli.

ART. 12

1. E' istituito un apposito registro comunale, gestito dall'Ufficio di Polizia Comunale, nel quale sono rilevate settimanalmente le presenze degli operatori su aree pubbliche al fine del conteggio C.O.S.A.P. e della Tassa Smaltimento Rifiuti, nonché per l'eventuale revoca della concessione per assenze superiori a quelle consentite dal presente Regolamento e per l'assegnazione temporanea dei posteggi.

CAPITOLO 3 FIERE - SAGRE - RICORRENZE

FIERA DI S.LUCIA

ART. 13

1. E' istituita la fiera denominata "fiera di S.Lucia" che ha luogo in Venzone lungo le vie del centro storico ed in piazza Municipio, il 13 dicembre di ogni anno, nell'area meglio raffigurata nell'elaborato grafico di cui all'allegato 2 al presente regolamento, ed è riservata titolari di autorizzazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge regionale 14/99. La fiera è composta da n° 33 (trentatre) posteggi la cui ubicazione e ampiezza sono riportate nell'allegato 2.
2. La soppressione, eventuali variazioni e modifiche della giornata della fiera, del numero di posteggi, dell'area destinata al commercio su aree pubbliche, devono essere deliberate dal Consiglio Comunale.

3. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui all'istituita fiera di "S. Lucia" avviene secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze nella fiera;
 - c) titolarità dell'autorizzazione in forma esclusivamente itinerante;
 - d) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.
4. La concessione del posteggio nella fiera non ha durata decennale, ma limitata al giorno della fiera.
5. Il concessionario all'atto dell'assegnazione accetta incondizionatamente la superficie e l'ubicazione del posteggio. In caso contrario o in caso di contestazioni verrà allontanato dalla fiera. Nei casi più gravi verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria.
6. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.
7. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi e' affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera.
8. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze e' attestato dal Comune sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera la graduatoria e' formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.
9. Agli operatori su area pubblica che svolgono attività in occasione della fiera di S. Lucia si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni previste per lo svolgimento dei mercati con riferimento particolare all'art. 13 L.R. 14/99.
10. Non è ammesso l'istituto del "preariato".

ART. 14

1. In prima applicazione, le operazioni di allestimento, vendita e rimozione dei banchi alla fiera si svolgeranno nel rispetto dei seguenti orari e con le seguenti modalità:
 - a) arrivo ed allestimento dei banchi da parte dei titolari di posteggio - dalle ore 7.30 alle ore 8.00. L'allestimento dei banchi dovrà avvenire in modo da consentire a tutti gli operatori su aree pubbliche di accedere al proprio posteggio senza ostruire il passaggio;
 - b) inizio delle operazioni di vendita - dalle ore 8.00;
 - c) fine delle operazioni di vendita - alle ore 18.30;
2. Alle ore 19.00 i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compresi i rifiuti da raccogliere negli appositi contenitori (cassonetti e non cestini) che verranno ritirati a cura del servizio di Nettezza Urbana.
3. In occasione della fiera possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti di cui all'articolo 14, comma 2 L.R. 14/99, e nei limiti dei posteggi previsti dal presente regolamento.
4. Il Sindaco, fatto salvo quanto disposto al comma 1 del presente articolo, stabilisce con ordinanza gli orari della fiera.

ART. 15

1. Lo spazio di suolo pubblico occupato è soggetto al C.O.S.A.P. le cui tariffe sono disciplinate dal vigente Regolamento Comunale.

2. E' condizione essenziale, al fine del rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alla fiera, l'aver adempiuto all'obbligo del pagamento C.O.S.A.P. relativo alla superficie concessa. In caso contrario verrà negata la partecipazione.

ART. 16

1. In caso di mancata occupazione del posteggio da parte dell'operatore su area pubblica concessionario entro le ore 8.00, l'area potrà essere assegnata ad altro operatore su area pubblica, in regola con la domanda. Tali posteggi verranno assegnati con le priorità di cui all'art. 14.

CAPITOLO 4 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 17

1. All'interno del Centro Storico di Venzona, meglio definito nell'elaborato grafico di cui all'allegato 3 al presente Regolamento, è vietata l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante in quanto contrastante con le esigenze di viabilità specifiche dell'area summenzionata.
2. Nella rimanente parte del territorio comunale tale attività benché ammessa, è soggetta alle limitazioni o divieti di cui al successivo comma 5 ed a quelli imposti con ordinanza sindacale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.
3. Il Sindaco, con apposita ordinanza, stabilirà il nastro orario giornaliero in cui è ammesso il commercio in forma itinerante nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) tutti i giorni dal Lunedì al Sabato, escluse le festività ed i giorni riservati a particolari ricorrenze o manifestazioni;
 - b) nastro orario giornaliero compreso fra le ore 8.30 e le ore 19.30;
4. L'attività commerciale in forma itinerante deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale di Polizia Urbana, con riferimento particolare al rispetto del riposo e della tranquillità dei cittadini. Deve inoltre venir effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di attuazione nonché di tutte le normative igienico-sanitarie.

CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 18

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dalle disposizioni di legge nazionali e/o regionali, nonché dai regolamenti da queste richiamati, si fa riferimento agli usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche.

ART. 19

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione, disposta dopo le intervenute necessarie approvazioni.

SENTITA la proposta del Sindaco;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Valerio PITUELLI, Diego ZAMOLO, Duilio COPETTI e Galliano VALENTI), resi da n. 13 presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. di dare atto di quanto esposto nelle premesse;
2. di approvare il Regolamento comunale per l'esercizio del-commercio su aree pubbliche adottato ai sensi della L.R. n. 14/99, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare con votazione separata che registra il seguente risultato: presenti e votanti n. 13, voti favorevoli n. 9, voti contrari nessuno, astenuti n. 4 (Valerio PITUELLI, Diego ZAMOLO, Duilio COPETTI e Galliano VALENTI) il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12.09.1991, n. 49, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei componenti l'organo deliberante. -